

AULA 'A'



Numero registro generale 19816/2024
Numero sezionale 2036/2026
Numero di raccolta generale 14269/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

**RISARCIMENTO
DANNO NON
PATRIMONIALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Presidente -

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH

- Rel. Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE

- Consigliere -

Dott. MARIA LAVINIA BUCONI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19816-2024 proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ tutti

nella qualità di eredi di ██████████ ██████████ rappresentati e difesi
dall'avvocato ██████████;

- ricorrenti -

contro

2026

██████████ S.S., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

2036

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2439/2024 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 25/06/2024 R.G.N. 3363/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

R.G.N. 19816/2024

Cron.

Rep.

Ud. 23/04/2026

CC

E' STATA DISPOSTA

D'UFFICIO LA

SEGUENTE

ANNOTAZIONE: IN

CASO DI DIFFUSIONE

OMETTERE LE

GENERALITA' E GLI

ALTRI DATI

IDENTIFICATIVI DI:



FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello indicata in epigrafe, confermando la pronuncia emessa dal giudice di prime cure, ha respinto la domanda risarcitoria, proposta nei confronti della società [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED] s.s., dagli eredi (il coniuge e due figli) di [REDACTED] [REDACTED] (deceduto il 26.8.2011), per il danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente a malattia professionale (microcitoma polmonare metastatico), dipendente da esposizione a sostanze nocive nello svolgimento delle mansioni di bracciante agricolo presso l'azienda della società per il periodo 2000-2010.
2. La Corte territoriale, trattenute le domande giudiziali proposte *iure hereditatis* (e disposta la separazione e l'attribuzione alla Sezione ordinaria di quelle *iure proprio*), ha rilevato che la malattia era stata diagnosticata al lavoratore il 18.1.2009, data in cui lo stesso aveva avuto piena conoscenza della patologia e momento, dunque, da considerare (in assenza di allegazioni e prova circa un diverso momento di acquisizione della consapevolezza del nesso di causalità tra malattia e il preteso inadempimento datoriale) quale *dies a quo* della prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno, azione da ritenersi prescritta a fronte della richiesta stragiudiziale comunicata il 23.6.2020.
3. Per la cassazione di tale sentenza gli eredi hanno proposto ricorso affidato a due motivi; la società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione ai documenti



depositati in seguito all'ordinanza della Corte di appello 14.5.2024, posto che gli eredi di █████ █████ hanno acquisito in modo compiuto la consapevolezza della natura professionale della malattia solamente con il provvedimento INAIL che – in data 24.10.2022 - ha comunicato la decorrenza della rendita vitalizia dal 27.8.2011.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare il verbale collegiale INAIL del 21.3.2022 di accertamento della tecnopatia e la lettera dell'ente del 24.10.2022 di riconoscimento di una rendita a favore del coniuge del lavoratore, documenti che sicuramente avrebbero determinato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, posto che sia il lavoratore che i suoi congiunti erano convinti che la causa della malattia fosse da ricercarsi nel fumo di sigarette e il procedimento amministrativo può avere effetti interruttivi della prescrizione.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

4. Questa Corte ha affermato (Cass. n. 13806/2023) che in materia di malattia professionale non può esservi decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento (come dell'indennizzo INAIL) senza la possibilità di conoscenza dell'origine professionale della malattia in base a presunzioni riferite alla stessa vittima (o al suo erede), non essendo allo scopo sufficiente la diagnosi dell'esistenza della malattia ed essendo invece necessaria la conoscenza o la conoscibilità ragionevole, probabile, della sua eziologia professionale desumibile da presunzioni ovvero da fatti esterni al soggetto ma certi, che secondo il modello delle presunzioni possano fungere da dati gravi, precisi e concordanti dello stesso presupposto, in quanto



riferibili alla stessa vittima (come appunto la diagnosi di eziologia professionale e/o la domanda di prestazione assicurativa).

5. La Corte territoriale non si è conformata all'indirizzo giurisprudenziale richiamato in quanto ha individuato la data di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno *iure hereditatis* nella data di diagnosi della patologia sofferta dal *de cuius* senza indagare sul momento di acquisita consapevolezza da parte del lavoratore del nesso di causalità tra malattia e dedotto inadempimento datoriale.

6. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di [REDACTED] a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.

Così deciso in Roma, all'udienza del 23 aprile 2026

Il Presidente

dott.ssa Margherita Maria Leone

